



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/03/2021 (punto N 81)

Delibera

N 206

del 08/03/2021

Proponente

SERENA SPINELLI

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Aldo IANNIELLO

Direttore Aldo IANNIELLO

Oggetto:

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifica criteri di erogazione delle risorse agli aventi diritto di cui alla DGR 402/2020.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”;

Visto l’art. 7 del decreto legge n. 4/2004 “Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431”, convertito con modifiche, dalla legge n. 269/2004;

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Vista la DGR n. 402/2020 con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

Richiamato in particolare il punto 7.1 dell’Allegato A “Criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l’integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 alla citata DGR n. 402/2020 che prevede: *“Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione. L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3.”*;

Dato atto che sul capitolo 21034 “Risorse regionali per l’integrazione dei canoni di locazione” del bilancio finanziario 2021/2023 risultano disponibili a valere sull’annualità 2021 risorse complessive per euro 1.459.547,63;

Considerato che entro i primi mesi dell’anno 2021 tali risorse saranno incrementate con i relativi fondi nazionali tramite decreto di assegnazione e ripartizione alle Regioni del fondo apposito a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta producendo enormi danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari;

Considerato che nel caso in cui tali soggetti o nuclei familiari siano conduttori di alloggi in locazione l’improvvisa riduzione del reddito può avere come conseguenza immediata la difficoltà, se non l’impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione, portando inevitabilmente a situazioni di morosità che precludono a provvedimenti di sfratto;

Ritenuto di non dover penalizzare i richiedenti il contributo affitto nel caso in cui a causa emergenza, si siano trovati nell’impossibilità di provvedere al pagamento in tutto o in parte del canone di locazione e di non considerare pertanto vincolante per gli anni 2020 e 2021 - salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base della emergenza epidemiologica - ai fini della determinazione del contributo erogabile, il numero delle mensilità pagate e documentate, così come stabilito al punto 7.1 dell’allegato A alla succitata delibera G.R. 402/2020;

Ricordato che, nel caso in cui un beneficiario abbia avuto accesso sia al contributo straordinario conseguente all’emergenza COVID-19, ai sensi della DGR 442 del 31.3.2020 e della DGR 483 del

14.4.2020, che al contributo ordinario ex art. 11 della L. 431/98 per l'anno 2020, quest'ultimo deve essere ridotto proporzionalmente di una quota pari al numero di mensilità del contributo straordinario effettivamente corrisposte;

Acquisito il parere favorevole del CD nella seduta dell'11.02.2021;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

di sostituire il punto 7.1 dell'allegato A alla sopra citata delibera G.R. 402/2020 con il seguente:

“7.1. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e in rispetto dei limiti previsti dal precedente punto 5.3.

Il numero delle suddette mensilità non è considerato vincolante ai fini della determinazione del contributo erogabile per le annualità 2020 e 2021, salvo eventuali proroghe valutate esclusivamente sulla base dell'emergenza epidemiologica.

E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune o dell'Unione dei Comuni erogatrice, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo affitti erogato al conduttore.”

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Direttore

Aldo Ianniello